

Una sintesi del Decreto Legge “RISTORI BIS”

Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali).

È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Ristori”). Con il comma 1 viene sostituito l’allegato 1 del citato decreto.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000- Alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute, il contributo a fondo perduto del cd. DL Ristori è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al citato decreto.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza.

Fermo restando il limite di spesa precedente, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 al presente decreto, il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1 al presente decreto legge, il contributo spetta alle condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 508 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente decreto “Ristori”.

L’importo del beneficio varia in funzione del settore di attività dell’esercizio, secondo quanto indicato all’allegato 2 del decreto in esame.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 563 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 4 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 234,3 milioni di euro per l’anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU)

È prevista la cancellazione della seconda rata dell'IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dall'ultimo DPCM, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. I comuni sono ristorati per il mancato gettito.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di Ires e Irap. La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, viene disposta la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 8 (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

Viene istituito un fondo per compensare le attività delle Regioni che potrebbero venire interessate da future misure restrittive.

Per coprire l'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 del decreto in esame, tale fondo dispone di una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità anche negli esercizi successivi.

Ai fini dei contributi a fondo perduto (articoli 1 e 2), nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Art. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)

Per le attività previste dal decreto-legge Ristori che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 12 (Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 137, del 2020)

Si interviene sui trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, modificando quanto previsto in alcuni commi del decreto ristori.

Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Con un fondo straordinario viene previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.

Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo decreto-legge Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.

Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 22 (Quarta gamma)

L'intervento modifica l'articolo 58-bis del cd. DL Agosto che ha istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo dedicato gli interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta, con una dotazione finanziaria di € 20 mln per il 2020.